



**Contratto n. 135 del 15 settembre 2023**

**AZIENDA OSPEDALIERA**

**“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”**

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO**

**CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI**

**FARMACEUTICI AVENTI CARATTERE DI ESCLUSIVITÀ DELLA**

**REGIONE SICILIANA, SUDDIVISA IN NN. 151 LOTTI – D.D. N. 37 DEL**

**19 MARZO 2021- DELIBERAZIONE N. 1642 DEL 25 NOVEMBRE 2021**

**- N. GARA ANAC N. 7932810 - LOTTI NN. 232 A, 323 A, 390 B – C – D,**

**404 A, 433 A, 434 A, 461 A, E DELIBERAZIONE N. 1408 del 26 AGOSTO**

**2022 - N. GARA ANAC N. 8363560 - LOTTI NN. 31 B – C – E – F – G – H**

**– I – J – L – M – O- Q – R – S – T – U – V – W – X – Y**

**TRA**

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente

nella persona del Commissario Straordinario, Dott. Walter MESSINA, [REDACTED]

[REDACTED], nominato

con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29 dicembre 2022, ed in tale qualità

Legale Rappresentante dell’Azienda, presso la quale è domiciliato in ragione ella

sua carica che verrà chiamata per brevità “Azienda Ospedaliera”

**E**

La Ditta **BAXTER S.P.A.**, con sede legale in Via del Serafico, 89 00142 Roma,

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00907371009, indirizzo PEC:

baxterbids@pec.baxter.com, iscritta nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. di Roma al n. RM- 323287 dal 24 ottobre 2019, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Mario GENTILESCHI, [REDACTED] [REDACTED] che interviene nel presente atto nella sua qualità di Procuratore dell'Impresa in virtù dei poteri conferiti dall'impresa- parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “ *Ditta, Fornitore*”, *Impresa* aggiudicataria o soggetto aggiudicatario e/o “ *Appaltatore* “.

### PREMESSO

- ◆ che la Centrale Unica di Committenza con decreto D.D. n. 370 del 19 marzo 2021 ha aggiudicato la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n.ri 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura in somministrazione dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività, occorrenti alle A.A.OO.SS. del SSR della Sicilia, N. Gara ANAC: 7932810, per un periodo di 24 mesi, suddivisi in lotti 521, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni stabilite dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale approvati con lo stesso provvedimento;
- ◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021 è stato recepito il decreto di aggiudicazione di cui al D.D. n. 37 del 19 marzo 2021 unitamente al quale la centrale Unica di Committenza ha inoltrato i relativi allegati dei fabbisogni aggiudicati per ciascuna delle Aziende Sanitarie, facenti parte del Servizio Sanitario Regionale, nonché per i quantitativi necessari per l'Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo” per la durata di 24 mesi;



- ◆ che la Centrale Unica di Committenza ha trasmesso il decreto D.D. n.34 del 16 marzo 2022, con il quale ha aggiudicato, mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art.55, del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., l'affidamento della fornitura in somministrazione dei prodotti farmaceutici esclusivi, occorrenti alle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Siciliana suddivisi in n.170 lotti, aggiudicati ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al minor prezzo - N. gara ANAC: 8363530, per un periodo di 36 mesi;
- ◆ che la Centrale Unica di Committenza trasmette il Decreto D.D. 60 del 25 maggio 2022 di rettifica all'allegato dei farmaci esclusivi di cui alla sopracitata aggiudicazione;
- ◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 1408 del 26 agosto 2022 è stato disposto il recepimento dei decreti di aggiudicazione di cui al D.D. n. 34 del 16 marzo 2022 e successivo D.D. n. 60 del 25 maggio 2022 di rettifica della procedura espletata ed articolata in 170 lotti per l'affidamento di prodotti farmaceutici esclusivi per la durata di 36 mesi;
- ◆ che, dunque, con le suindicate deliberazioni del Direttore Generale nn. 1642 del 25 novembre 2021 e 1408 del 26 agosto 2022, si è disposto di affidare alla ditta **BAXTER S.P.A.**, con sede legale in Via del Serafico, 89 00142 - Roma, Codice Fiscale 00492340583 e Partita I.V.A.00907371009, la fornitura in somministrazione dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività, per un periodo rispettivamente di 24 e 36 mesi occorrenti all'Azienda Ospedaliera, alle seguenti condizioni risultanti dall'offerta economica della Ditta;
- ◆ che l'Impresa **BAXTER S.P.A.**, con sede legale in Via del Serafico, 89



00142 Roma, Codice Fiscale 00492340583 e Partita I.V.A.00907371009,

per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente

la volontà di impegnarsi ad eseguire la "*Fornitura*" oggetto del presente

contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e

termini qui stabiliti;

◆ che l' "*Azienda Ospedaliera*" ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;

◆ che l' "*Azienda Ospedaliera*", con le suddette deliberazioni del Direttore Generale nn. 1642 del 25 novembre 2021 e 1408 del 26 agosto 2022 ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per la "*Fornitura*" in questione e dato mandato alla competente Area Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detta "*Fornitura*";

◆ che l' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

**Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue: -**

#### **- Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "*Fornitore*".

## - Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione

Con il presente contratto il fornitore si obbliga nei confronti dell'Azienda Ospedaliera contraente a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori nei limiti dell'importo massimo spendibile, indicati nei prospetti riassuntivi, qui di seguito riportati, di cui rispettivamente alla deliberazione del Direttore Generale nn. 1642 del 25 novembre 2021 e 1408 del 26 agosto 2022.

-Prospetto riassuntivo deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art.63, co.2, lett.b) nn.2 e 3, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura, in somministrazione, dei prodotti farmaceutici aventi carattere di esclusività occorrenti alle AA.OO.SS. del SSR della Sicilia, nel rispetto delle previsioni di cui al D.P.C.M. 11.7.2018											VILLA SOFIA PALERMO		
Lotto	sublotto	CIG	AIC	ATC	Principio attivo	Nome Commerciale	Unità di misura	Dosaggio	DISTRIBUTORE	Prezzo unitario di offerta IVA esclusa	fabbisogno anno	fabbisogno per tutta la durata contrattuale	IMPORTO CONTRATTUALE
232	A	8499139F5D	V9099	AECCB7607S	MANNITOLO 0,54%-SORBITOLO 2,7%	MANNITOLO SORBITOLO 1 SACCA DA 3 LT	SACCA	0,54%+ 2,7%	BAXTER S.P.A.	€ 2,99	900	1800	€ 5.382,00
323	A	849930692E	036164907	B05BD	GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRATO/ SODIO CLORURO/CALCIO CLORURO	PHYSIONEAL 40 GL 5 SA 2 LT 1,36%	SACCA	40 GL 5 SA 2L, 1,36%	BAXTER S.P.A.	€ 7,50	7000	14000	€ 10.500,00
	A	84994228E9	035715085	B05BB01	SODIO CLORURO	SODIO CLORURO 0,9% 100ML 60 SACCHE	SACCA DOPPIO INVOL	0,9% 100 ML	BAXTER S.P.A.	€ 0,40	0	0	€ 0,00
	B		035715059	B05BB01	SODIO CLORURO	SODIO CLORURO 0,9% BAXTER 10 SACCHE 1000 ML	SACCA DOPPIO INVOL	1.000 ML 0,9% 10 SACCHE	BAXTER S.P.A.	€ 0,60	2200	4400	€ 2.640,00
390	C		035715046	B05BB01	SODIO CLORURO	SODIO CLORURO 0,9% BAXTER 20 SACCHE 500 ML	SACCA DOPPIO INVOL	500 ML 0,9% 20 SACCHE	BAXTER S.P.A.	€ 0,55	60000	120000	€ 66.000,00
	D		035715034	B05BB01	SODIO CLORURO	SODIO CLORURO 0,9% BAXTER 30 SACCHE 250 ML	SACCA DOPPIO INVOL	250 ML 0,9%	BAXTER S.P.A.	€ 0,53	6000	12000	€ 6.360,00
404	A	8499450007	029288040	N01AB07	DESFLURANO	SUPRANE 240 ML 6 FLACONI	FLACONE	240 ML 6 FLACONI	BAXTER S.P.A.	€ 50,3766	900	1800	€ 90.677,88
433	A	84996282EA	025243179	B02BC	ADESIVI PER TESSUTI	TISSEEL 2 ML	SIRINGA PREREMPLITA	2 ML	BAXTER S.P.A.	€ 101,00	100	200	€ 20.200,00
434	A	84996293BD	025243181	B02BC30	FIBRINOGENO UMANO LIOFILIZZATO/FATTORE XIII /APROTININA /TROMBINA UMANA/CALCIO CLORURO	TISSEEL 4 ML	SIRINGA PREREMPLITA	4 ML	BAXTER S.P.A.	€ 170,00	180	360	€ 61.200,00

461	A	84996 76A84	0253120 24	VO3AV0 1	(COLLA DI FIBRINA) - POLVERE E SOLV PER ADESIVO TISSUTALE MESNA	UROMITEXAN 400 MG 4 ML	FIALA	400MG/4 ML 15 F	BAXTER S.P.A.	€ 1,377	1400	2800	€ 3.855,60
-----	---	----------------	---------------	-------------	--	---------------------------	-------	--------------------	------------------	---------	------	------	------------

-Prospetto riassuntivo deliberazione del Direttore Generale n. 1408 del 26 agosto

2022:

All. n. 3_PROSPETTO FABBISOGNI_SDA_PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI OCCORRENTI ALLE AZ. SS. OO. DELLA REGIONE SICILIANA_N. GARA ANAC 8363560_COD. INIZIATIVA 2924800											VILLA SOFIA PALERMO	
lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Nome commerciale	Codice AIC	Unità per confezione	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Prezzo unitario di offerta IVA esclusa	fabbisogno per tutta la durata contrattuale	Importo Contrattuale
31	B	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINO ACIDI/GLUC OSIO MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/ OLIO DI SOIA/N9E	Olimel N9E 1500 ml	039941 099/M	4	SACCA	1.500 ML	€ 15,99000	300	€ 4.797,00000
31	C	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINO ACIDI/GLUC OSIO MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/ OLIO DI SOIA/N7E	Olimel N7E 2000 ml	039941 164/M	4	SACCA	2.000 ML	€ 20,42000	4800	€ 98.016,00000
31	E	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINO ACIDI/GLUCOSI O MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/N4E	Olimel Periferic o N4E 2000 ml	039941 036/M	4	SACCA	2.000 ML	€ 14,79000	6000	€ 88.740,00000
31	F	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINO ACIDI/GLUCOSI O MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ELETTR OLIT	Olimel N7E 1500 ml	039941 152/M	4	SACCA	1.500 ML	€ 17,09000	240	€ 4.101,60000
31	G	899734 7D9D	B05Z A	SOLUZIONE PER EMODIALISI SENZA ACETATO	HOS.P.A .SOL 167 (5000 ml)	361450 86	2	SACCA	5.000 ML	€ 6,50000	300	€ 1.950,00000
31	H	899734 7D9D	B05Z A	SOLUZIONE PER EMODIALISI SENZA ACETATO	HOS.P.A .SOL 145 (5000 ml)	361450 62	2	SACCA	5.000 ML	€ 6,50000	300	€ 1.950,00000
31	I	899734 7D9D	B05Z B	SOLUZIONE PER EMODIAFILTRAZIONE CON POTASSIO	PRISMA SOL 2 - PRISMA SOL 4	036146 037 - 036146 049	2	SACCA	5.000 ML (2 MMOL/L)	€ 7,50000	600	€ 4.500,00000
31	J	899734 7D9D	A11B A	COMPLESSO VITAMINICO	CERNE VIT	279590 28	10	POLVERE	vit. A 2,0600 mg, vit. D 0,0055 mg, vit. E 10,20 mg, vit. C 125 mg, vit...t (omissis).	€ 6,80000	7500	€ 51.000,00000
31	L	899734 7D9D	B02B C	FIBRINOGEN O/APROTIMIN A/TROMBINA UMANA/CALC IO CLORURO/FA TTORE XIII	TISSEE L 2 ml Adesivo Tissutale e una Colla di Fibrina Umana	252431 79	1	SIRINGA PRERIE M PITA	2 ML	€ 101,00000	160	€ 16.160,00000

31	M	899734 7D9D	B02B C	FIBRINOGEN O/APROTININ A/TROMBIN UMANA/CALC IO CLORURO/FA TTORE XIII	TISSEE L 4 ml Adesivo e una Colla di Fibrina Umana	252431 81	1	SIRINGA PRERIEM PITA	4 ML	€ 171,00000	450	€ 76.950,00000
All. n. 3 PROSPETTO FABBISOGNI_SDA_PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI OCCORRENTI ALLE AZ. SS. OO. DELLA REGIONE SICILIANA_N. GARA ANAC 8363560_COD. INIZIATIVA 2924800											VILLA SOFIA PALERMO	
lotto	Sub- lotto	CIG	Codi ce ATC	Principio Attivo	Nome commerc iale	Codice AIC	Unità per confezione	Forma Farmaceuti ca	Dosaggio	Prezzo unitario di offerta IVA esclusa	fabbisogno per tutta la durata contrattuale	Importo Contrattuale
31	O	899734 7D9D	B05B A01	AMINOACIDI (SOLUZIONE AUXOLOGIC A PEDIATRICA )	TPH 6% - Soluzion e auxologic a al 6% (pediatr ica) 250 ml	291890 53	30	FLACONE	250 ML (60 MG/ML)	€ 5,47000	4500	€ 24.615,00000
31	Q	899734 7D9D	B05B A02	OLIO DI OLIVA PURIFICATO/ OLIO DI SOIA PURIFICATO	CLINOL EIC 20% 500ML	033443 084/M	10	FLACONE	500 ML (200 MG/ML)	€ 14,49000	200	€ 2.898,00000
31	R	899734 7D9D	B05B A03	GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRAT O	Sacche Soluzion e Glucosio al 5% da 500 ml	357140 43	20	FLACONE	500 ML (50 MG/ML)	€ 0,69500	96000	€ 66.720,00000
31	S	899734 7D9D	B05B A03	GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRAT O	Sacche Soluzion e Glucosio al 5% da 100 ml	357141 32	60	SACCA	100 ML (50 MG/ML)	€ 0,41900	75000	€ 31.425,00000
31	T	899734 7D9D	B05B A03	GLUCOSIO (DESTROSIO) MONOIDRAT O	Sacche Soluzione Glucosio al 5% da 250 ml	357140 31	30	SACCA	250 ML (50 MG/ML)	€ 0,58900	59400	€ 34.986,60000
31	U	899734 7D9D	B05B A10	AMINOACIDI/ ELETTROLITI /GLUCOSIO (DESTROSIO)/ CALCIO	CLINIM IX N12G20 E	321672 80	4	SACCA	1.000 ML + 1.000 ML	€ 14,50000	3600	€ 52.200,00000
31	V	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINOAC IDI/GLUCOSI O MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA	NUMET A G 19E 1000 ML	040774 034/M	6	SACCA	1.000 ML	€ 49,99000	360	€ 17.996,40000
31	W	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINOAC IDI/GLUCOSI O MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA	NUMET A G 13E 300 ML	407740 73	10	SACCA	300 ML	€ 43,99000	600	€ 26.394,00000
31	X	899734 7D9D	B05B A10	POLIAMINOAC IDI/GLUCOSI O MONOIDRAT O/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA	NUMET A G 16E 500 ML	040774 022/M	6	SACCA	500 ML	€ 44,99000	360	€ 16.196,40000
31	Y	899734 7D9D	B05B A10	AMINOACIDI/ GLUCOSIO MONOIDRAT O/ELETTROLI TI	CLINIM IX N9G15E	032167 254/M	4	SACCA	2.000 ML	€ 13,59000	3000	€ 40.770,00000
32	B	899737 3315	B05B B01	SODIO CLORURO	Sacca Viaflo Sodio cloruro 0,9% Baxter 1000 ml	357150 59	10	SACCA	1.000 ML (9 MG/ML)	€ 0,74900	8520	€ 6.381,48000

32	C	8997373315	B05B01	SODIO CLORURO	sacche Soluz. Fisiologica (Sodio Cloruro 0,9%) da ml. 100 ml	35715085	60	SACCA	100 ML (9 MG/ML)	€ 0,43000	840060	€ 361.225,80000
All. n. 3_PROSPETTO FABBISOGNI_SDA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI ESCLUSIVI OCCORRENTI ALLE AZ. SS. OO. DELLA REGIONE SICILIANA_N. GARA ANAC 8363560_COD. INIZIATIVA 2924800											VILLA SOFIA PALERMO	
lotto	Sub-lotto	CIG	Codice ATC	Principio Attivo	Nome commerciale	Codice AIC	Unità per confezione	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Prezzo unitario di offerta IVA esclusa	fabbisogno per tutta la durata contrattuale	Importo Contrattuale
32	D	8997373315	B05B01	SODIO CLORURO	Sacche Sodio Cloruro allo 0,9% da 250 ml	35715034	30	SACCA	250 ML (9 MG/ML)	€ 0,43900	9000	€ 3.951,00000
32	E	8997373315	B05B01	SODIO CLORURO	sacche Soluz. Fisiologica (Sodio Cloruro 0,9%) da ml. 50	35715073	75	SACCA	50 ML (9 MG/ML)	€ 0,43900	30000	€ 13.170,00000
32	F	8997373315	B05B01	SODIO CLORURO	Sacche Sodio Cloruro allo 0,9% da 500 ml	35715046	20	SACCA	500 ML (9 MG/ML)	€ 0,61900	16000	€ 9.904,00000
32	G	8997373315	B05B02	SODIO CLORURO/PO TASSIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO/CALCIO CLORURO/SODIO ACETATO/ACIDO ACETICO/GLUCOSIO ANIDRO	ISOLYTE - SOLUZIONE ELETTROLITICA EQUILIBRATA REIDRATANTE	033698034	6	SOLUZIONE	2.000 ML	€ 2,50000	23940	€ 59.850,00000
32	H	8997373315	B05DA	ICODESTRINA /SODIO CLORURO/SODIO LATTATO/CALCIO CLORURO/MAGNESIO CLORURO	EXTRANEAL	033302086 - 033302100	5	SACCA	2.000 ML	€ 19,90000	1440	€ 28.656,00000
32	I	8997373315	L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	ENDOXAN COMPRESSE	15628011	50	COMPRESSE	50 MG	€ 0,16800	150	€ 25,20000
32	J	8997373315	L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	ENDOXAN BAXTER I G	15628086	1	FIALE	1.000 MG	€ 11,03900	3600	€ 39.740,40000
32	K	8997373315	L01AA01	CICLOFOSFAMIDE	ENDOXAN BAXTER 500 MG	15628074	1	FIALE	500 MG	€ 6,94900	1200	€ 8.338,80000
32	L	8997373315	L01AA06	IFOSFAMIDE	HOLOXAN (principio attivo: Ifosfamide)	23779061	1	FIALE	1.000 MG	€ 28,89900	600	€ 17.339,40000
32	M	8997373315	V03AE01	MESNA	UROMITEXAN 400 MG	025312024	15	FIALE	400 MG	€ 1,37670	4500	€ 6.195,15000
32	N	8997373315	B05BA10	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONOIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/N9E	Olimel N9E 2000 ml	039941101/M	4	SACCA	2.000 ML	€ 19,25000	600	€ 11.550,00000

L'Azienda Ospedaliera, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà

apportare nei casi e nella modalità previste dall'art. 106 dl D. Lgs.50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nel su citato articolo.

### **- Articolo 3.- Qualità, Tempi di Consegna e Garanzia della “Fornitura”**

L'“Appaltatore” prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative della “fornitura” e del materiale di consumo, l'assistenza, il luogo ed i termini di consegna, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti negli atti di gara e in particolare nelle Modalità di Esecuzione dell'Appalto, pertanto dichiara di accettare senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

### **- Articolo 4.- Durata del Contratto**

Il presente Contratto ha la durata, per quanto concerne la fornitura affidata con deliberazione del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021, di 2 anni (24 mesi) a decorrere dalla data di inizio della fornitura oggetto del presente contratto e precisamente a decorrere dal 19 marzo 2021, la cui naturale scadenza è stata prorogata dalla C.U.C. fino al 31 ottobre 2023; mentre , per quanto concerne la fornitura affidata con deliberazione del Direttore Generale n. 1408 del 26 agosto 2022, ha durata di 3 anni (36 mesi) a decorrere dal 25 maggio 2022 fino al 25 maggio 2025.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla Gara a Procedura Aperta relativa alla delibera del Direttore Generale n. 1642 del 25 novembre 2021 con riferimento ai Lotti: 232 A - CIG 8499139F5D, 323 A - CIG 849930692F, 390 A – B- C- D - CIG 84994228E9, 404 A - CIG 8499450007, 433 A - CIG 84996282EA, 434 A - CIG 84996293BD, 461 A - CIG8499676A84 è stato comunicato all'Appaltatore con nota Prot. n. 7253/5 del 15 marzo 2022.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla Gara a Procedura Aperta relativa alla delibera del Direttore Generale n. 1408 del 26 agosto 2022 con riferimento ai Lotti nn.: 31 B – C – E – F – G – H – I – J – L – M – O – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – CIG 8997347D9D e 32 C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – CIG 8997373315 è stato comunicato all’Appaltatore con nota Prot. n. 24160 del 6 ottobre 2022.

Alla data di scadenza del contratto, con riferimento a ciascuna fornitura secondo quanto sopra indicato, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della “Azienda Ospedaliera”. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L’ “Azienda Ospedaliera” ha la facoltà di attivare l’opzione di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per mesi sei ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all’Azienda Ospedaliera.

#### **- Articolo 5.- Esecuzione del Contratto e Consegne.**

Nell’esecuzione della “Fornitura” il “Fornitore” è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalle caratteristiche della stessa;

**1.** la fornitura a carico del “Fornitore” avviene sulla base delle condizioni indicate nell’offerta economica e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

Nel corso della durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire il prodotto indicato nell’offerta in sede di gara, ad eccezione dei casi di

seguito citati:

**- Farmaco aggiudicato “fuori produzione”**

Nel caso in cui durante il periodo di validità della fornitura, la Ditta aggiudicataria non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto aggiudicato, a causa della messa **fuori produzione** dello stesso da parte della casa produttrice, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente tale circostanza, sia all'Azienda Ospedaliera che agli Enti interessati, allegando copia della comunicazione di **fuori produzione** eventualmente inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco.

In tale caso, la **Ditta dovrà indicare, entro un mese dalla data del ritiro, l'eventuale prodotto offerto in sostituzione.**

Tale farmaco dovrà essere equivalente o migliorativo rispetto al prodotto ritirato e la fornitura del nuovo farmaco dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito ed alle stesse condizioni avvenute in sede di gara.

La sostituzione con il nuovo prodotto dovrà essere convalidata da comunicazione scritta da parte dell'Azienda Ospedaliera, rilasciata sulla base di un parere di conformità favorevole da parte di una Commissione Tecnica.

In caso di parere di non conformità del prodotto offerto, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto con la Ditta interessata, ai sensi dell'articolo 18 del presente contratto.

Qualora la Ditta aggiudicataria, invece, trascorso il periodo di un mese dalla data del ritiro del prodotto originariamente offerto, non sia stata in grado di fornire un prodotto equivalente a quello aggiudicato e non è più disponibile, l'Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi

dell'articolo 18 del presente contratto.

In nessun caso comunque sarà ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti a quelli aggiudicati, senza preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera contraente.

**- Disponibilità di formulazioni non previste in gara.**

In caso di disponibilità di nuove formulazioni dello stesso principio attivo aggiudicato, non previste in gara, la Ditta aggiudicataria potrà formulare all'Azienda Ospedaliera la propria offerta in merito.

La suddetta proposta sarà valutata dall'Azienda Ospedaliera, che si avvarrà del supporto dell'U.O.C. Farmacia per la verifica della conformità del farmaco.

Relativamente al nuovo prodotto, la Ditta dovrà fornire la stessa documentazione presentata a corredo del farmaco aggiudicato.

Solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, la Ditta sarà autorizzata ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo rispetto al corrispondente farmaco aggiudicato alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Allo stesso modo, qualora, nel corso della fornitura, l'Azienda Ospedaliera avesse la necessità di procurarsi prodotti a base di uno stesso principio attivo aggiudicato, ma aventi forma farmaceutica e/o/ dosaggi diversi, non aggiudicati, questa potrà richiedere all'Azienda Ospedaliera la possibilità di estensione del contratto.

Successivamente l'Azienda Ospedaliera, acquisita la documentazione tecnica richiesta alla Ditta interessata, si avvarrà del parere del Dirigente Farmacista.

Nei casi di parere favorevole, l'Azienda Ospedaliera procederà alla negoziazione fermo restando che la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il prodotto

ad un prezzo unitario applicando sul prezzo al pubblico, derivato, la percentuale di sconto proposta in sede di gara, per il medesimo principio attivo.

**2.** L'“Appaltatore” dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini di intervento per posta elettronica e dal 1 febbraio 2019 mediante la procedura Nodo Smistamento Ordini (NSO).

**3.** Sono a carico del “Fornitore” tutti gli oneri e le conseguenti spese relative così come di seguito specificato:

**a)** fornitura, trasporto, imballaggio, consegna e scarico ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per il trasporto interno delle diverse tipologie di prodotti, così come previsto negli atti di gara;

**b)** prestazioni di manodopera necessaria;

**c)** per le operazioni di scarico del materiale il “Fornitore” non potrà avvalersi del personale e dei mezzi della “Azienda Ospedaliera”; pertanto, tale adempimento deve essere assolto dal “Fornitore” anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non ricevibilità dei “farmaci”.

**d)** ogni altra spesa inerente all'espletamento della “fornitura” e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel capitolato speciale d'appalto o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

L'“Azienda Ospedaliera” ed il “Fornitore” danno atto che, in relazione alla gestione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero.

#### **- Articolo 6.- Direttore dell’Esecuzione del Contratto.**

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell’esecuzione del contratto.

L’Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il Direttore dell’esecuzione (DEC) nominato.

L’ “Azienda Ospedaliera” nomina, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia, dott.ssa Piera Polidori ed ha espressa delega di operare, durante il corso della “Fornitura”, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all’avvio dell’eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali.

#### **Articolo 7.- Responsabile della fornitura.**

Il “Fornitore” dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento della “Fornitura” è il Dott. SPADONI Marco rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. 3408823758 e mail marco\_spadoni@baxter.com.

Il “Fornitore” può intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali. Tutte le comunicazioni relative alla fornitura, le richieste ed istruzioni per eventuali

prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al “Fornitore”.

Le comunicazioni al Responsabile della fornitura verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d'intesa con l'Unità Operativa interessata della “Azienda Ospedaliera”.

#### **Articolo 8. - Altri Obblighi del “Fornitore”**

Il “Fornitore” è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalla stessa incaricate addette alla fornitura oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il “Fornitore” assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della “Azienda Ospedaliera” che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la “Azienda Ospedaliera”, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il “Fornitore” si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il “Fornitore” si impegna all'integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente

contratto in quanto applicabili.

Il *“Fornitore”* si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il *“Fornitore”* anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse.

Il *“Fornitore”* dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili” in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della suddetta Legge.

Il *“Fornitore”* si obbliga a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della deliberazione di aggiudicazione della “Azienda Ospedaliera” relativa al presente contratto o nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del *“Fornitore”* degli obblighi previsti dal presente articolo, la “Azienda Ospedaliera” procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile,

attesa l'importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all'affidamento della fornitura ad altra impresa, con addebito al "Fornitore" delle maggiori spese sostenute dalla "Azienda Ospedaliera".

L'eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del "Fornitore".

Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

#### **- Articolo 9.- Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto**

La presa in consegna dei farmaci da parte della "Azienda Ospedaliera", forniti dal "Fornitore" o da terzi per conto di esso, non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. I farmaci oggetto del presente contratto, se non conformi potranno essere respinti senza alcuna formalità.

I "Farmaci" che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del "Fornitore" e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. In ogni momento, a cura del direttore di esecuzione del contratto, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal "Fornitore". Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della "Azienda Ospedaliera", presentassero difetti saranno rifiutati ed il "Fornitore" dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

#### **- Articolo 10.- Corrispettivi.**

I corrispettivi dovuti all'"Appaltatore" per la fornitura oggetto del presente contratto sono i prezzi unitari di aggiudicazione indicati nell'offerta economica

del Fornitore di cui al presente Contratto, fino all'ammontare complessivo biennale per il Lotto n.332 A di € 5.382,00 (cinquemilatrecentoottantadue/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 323 A di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 390 B di € 2.640,00 (duemilaseicentoquaranta/00) oltre I.V.A., per il Lotto 390 C di € 66.000,00 (sessantaseimila/00) oltre I.V.A., per il Lotto 390 D di € 6.360,00 (seimilatrecentosessanta/00) ) oltre I.V.A, per il Lotto n. 404 A di € 90.677,88 (novantamilaseicentosettantasette/88) oltre I.V.A., per il Lotto 433 A di € 20.200,00 (ventimiladuecento/00) oltre I.V.A., per il Lotto 434 A di € 61.200,00 (sessantunmiladuecento/00) oltre I.V.A, per il Lotto 461 A di € 3.855,60 (tremilaottocentocinquantacinque/60), nonché fino all'ammontare complessivo triennale per il Lotto n. 31 B di € 4.797,00 (quattromilasettecentonovantasette/00) ) oltre I.V.A , per il Lotto n. 31 C di € 98.016,00 (novantottomilasedici/00) oltre I.V.A, per il Lotto n. 31 E di € 88.740,00 (ottantottomilasettecentoquaranta/00) ) oltre I.V.A, per il Lotto n. 31 F di € 4.101,60 (quattromilacentouno/60) oltre I.V.A, per il Lotto n. 31 G di € 1.950,00 (millanovecentocinquanta/00) oltre I.V.A , per il Lotto n. 31 H di € 1.950,00 (millanovecentocinquanta/00) oltre I.V.A, per il Lotto n. 31 I di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 J di € 51.000,00 (cinquantuno/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 L di € 16.160,00 (sedecimilacentosessanta/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 M di € 76.950,00 (settantaseinovecentocinquanta/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 O di € 24.615,00 (ventiquattromilaseicentoquindici/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 Q di € 2.898,00 (duemilaottocentonovantotto/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 R di € 66.720,00 (sessantaseimilasettecentoventi/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 S di € 31.425,00 (trentunomilaquattrocentoventicinque/00) oltre I.V.A., per

il Lotto n. 31 T di € 34.986,60 (trentaquattromilanovecentottantasei/60) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 U di € 52.200,00 (cinquantaduemiladuecento/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 V di € 16.160,00 (sedicimilacentosessanta/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 W di € 26.394,00 (ventiseimilatrecentonovantaquattro/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 X di € 16.196,00 (sedicimilacentonovantasei/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 31 Y di € 40.770,00 (quarantamilasettecentosettanta/00) oltre I.V.A., per il Lotto n. 32 B di € 6.381,48 (seimilatrecentottantuno/48) oltre I.V.A., per il Lotto n. 32 C di € 361.225,80 (trecentosessantunomiladuecentoventicinque/80) oltre I.V.A., per il Lotto n. 32 D di € 3.951,00 (tremilanovecentocinquantuno/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 E di € 13.170,00 (trecidimilacentosettanta/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 F di € 9.904,00 (novemilanovecentoquattro/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 G di € 59.850,00 (cinquantanovemilaottocentocinquanta/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 H di € 28.656,00 (ventottomilaseicentocinquantasei/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 I di € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 J di € 39.740,00 (trentnovemilasettecentoquaranta/00) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 K di € 8.338,80 (ottomilatrecentotrentotto/80) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 L di € 17.339,40 (diciassettemilatrecentotrentanove/40) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 M di € 6.195,15 (seimilacentonovantacinque/15) oltre I.V.A.; per il Lotto n. 32 N € 11.550,00 (undicimilacinquecentocinquanta/00) oltre I.V.A.; che sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alla fornitura oggetto del presente contratto con la sola esclusione dell'I.V.A.

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per tutta la validità del contratto, secondo quanto indicato per ciascuna fornitura, ed

omnicomprensivi di tutte le prestazioni previste negli atti di gara e l'“Appaltatore” non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati negli atti di gara, nella sua offerta economica e nel presente contratto.

L'“Appaltatore” riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la “Fornitura”, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto, biennale per la fornitura relativa alla deliberazione n. 1462 del 25 novembre 2021, e triennale per la fornitura relativa alla deliberazione n. 1408 del 26 agosto 2022, i costi della complessiva fornitura oggetto del presente contratto sono quantificati in € **1.495.508,71 (euro un milione quattrocento novantacinquecento otto/71) = OLTRE I.V.A.**= somma che trova copertura sui pertinenti Conti Economici di Bilancio della “Azienda Ospedaliera”.

La “fornitura”, si intende comprensiva dei costi di un insieme di beni e servizi costituiti così come indicati negli atti di gara.

Qualora, nel corso dello svolgimento della fornitura, subentri l'attivazione di una Convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, la “Azienda Ospedaliera” si riserva di recepire la suddetta Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, se più favorevoli.

Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l'espletamento di una Gara a livello di bacino della fornitura in questione alla quale la “Azienda Ospedaliera” è obbligata ad aderire, la stessa si riserva di recepire il

provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento regionale stesso, se più convenienti e il “Fornitore” dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte del “Fornitore”, la “Azienda Ospedaliera” si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che il “Fornitore” abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione del contratto stesso fino alla sua naturale scadenza distinta in base a quanto sopra indicato per ciascuna fornitura.

Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti dal raggruppamento temporaneo d’impresa saranno effettuati dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa capogruppo che emetterà fattura, salvo diverso accordo.

#### **- Articolo 11.- Revisione dei Prezzi**

I prezzi aggiudicati sono fissi ed invariabili per l’intera validità della fornitura, rispettivamente biennale o triennale, salvo quanto sotto specificato:

Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per l’effetto di provvedimenti dell’AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell’IVA la percentuale di sconto offerta in gara.

Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell’AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica.

Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all’AIFA da parte delle singole Aziende Farmaceutiche.

Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilità nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell’IVA la

percentuale di sconto offerta in gara.

È fatto obbligo alle Ditte comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo per iscritto entro 15 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA, in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la comunicazione non sarà pervenuta.

È fatto obbligo al contraente, in caso di passaggio ad altra Azienda dell'autorizzazione dell'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere all'Azienda Ospedaliera tempestiva comunicazione di tale titolarità della vendita.

#### **- Articolo 12.- Fatturazione e Pagamenti.**

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall'“Appaltatore” conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia,

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità della fornitura effettuata per quanto aggiudicato per la parte di competenza di questa Azienda Ospedaliera.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione della “Fornitura” e sia al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del “Fornitura” oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la “Azienda Ospedaliera” segnalerà la situazione al competente Ispettorato del

Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello - Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 ed l'invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) dell'A.O.O.R. VILLA SOFIA che è il seguente:

**UFI 05S.** Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria della “*Stazione Appaltante*”.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l'“*Appaltatore*” si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto.

### **- Articolo 13.- Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

La Ditta **BAXTER S.P.A.**, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sul seguente conto corrente bancario, aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

1. ISTITUTO: [REDACTED];

[REDACTED]

2. ISTITUTO:

[REDACTED]

-Generalità delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti accesi presso il predetto Istituto:

-Antoniazzi Luigi, codice [REDACTED];

-Cerreta Carlo, codice fiscale:

-Nerea Simeon Amuchastegui, codice fiscale:

-Panfilo Luca, codice fiscale:

-Brady gavin Joseph, codice fiscale:

- O'Boyle Finola, codice fiscale:

-Rushe Thomas Gerard, codice fiscale:

- O'Reilly Fiona Kathleen, codice fiscale:

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Stazione Appaltante" e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il Codice Identificativo di Gara: Lotto 232 A - CIG 8499139F5D, Lotto 323 A - CIG 849930692F, Lotto 390 A – B- C- D - CIG 84994228E9, Lotto 404 A - CIG 8499450007, Lotto 433 A - CIG 84996282EA, Lotto 434 A - CIG 84996293BD, Lotto 461 A - CIG8499676A84, Lotto 31 B – C – E – F – G – H – I – J – L – M – O- Q – R – S – T – U- V- W – X – Y – CIG 8997347D9D, Lotto 32 C- D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – CIG 8997373315, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

#### **Articolo 14.- Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità.**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale

adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'“Azienda Ospedaliera” contesta mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui agli atti di gara.

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda Ospedaliera previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata, potrà diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda Ospedaliera previa adeguata istruttoria, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel disciplinare. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel disciplinare.

L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla

risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Azienda Ospedaliera, *ex art. 1252 c.c.*, a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Azienda Ospedaliera a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **- Articolo 15.- Deposito cauzionale definitivo.**

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva calcolata: - per quanto riguarda la fornitura relativa alla deliberazione del Direttore Generale n. 1462 del 25 novembre 2021, sul valore biennale dell'appalto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria n. **1858604** di € 8.983,10 (Euro ottomilanovecentoottantatre/10), rilasciata dall'Istituto Elba Assicurazioni, Via Mecenate 90 – 20138 Milano in

data 18 marzo 2022; per quanto riguarda la fornitura relativa alla deliberazione n. 1408 del 26 agosto 2022, sul valore triennale dell'appalto e con un importo ridotto al 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria n. **1990301** di € 49.197,76 (Euro quarantanovemilacentonovantasette/76), rilasciata dall'Istituto Revo Insurance S.P.A. , sede legale Viale dell'Agricoltura 7 – 37135 Verona (VR), sede operativa Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano (MI) – in data 24 maggio 2023; entrambe le polizze valide fino alla data del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ( art 103, commi 1 e 5 , del Codice) , salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell' art 1.

I depositi cauzionali definitivi garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dall'“Appaltatore”, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Azienda Ospedaliera” ha diritto di rivalersi direttamente sulle cauzioni e, quindi, sulle fideiussioni per l'applicazione delle penali.

Le sopraccitate cauzioni definitive sono vincolanti per tutta la durata del contratto, rispettivamente biennale e triennale in base alle forniture, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla “Stazione Appaltante”. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto

dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'“Appaltatore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla “Azienda Ospedaliera”; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Articolo 16.- Subappalto**

La Ditta **BAXTER S.P.A.** conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

#### **- Articolo 17.- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.**

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara:
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne

consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Ospedaliera, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

#### **- Articolo 18.- Risoluzione e Recesso del contratto**

Fermo restando quanto stabilito dal disciplinare in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all'art. 108 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

In particolare, l'Azienda Ospedaliera potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare nelle quantità o annullare la fornitura dei farmaci qualora:

1. nel prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura:
  2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto
- l'immissione in commercio di medicinali generici.



Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, si procederà, da parte dell'Azienda Ospedaliera, anche ai sensi dell'indagine conoscitiva dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo medicinale generico sarà posto come base d'asta.

In tal caso nelle more dell'espletamento di un nuovo confronto concorrenziale il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del farmaco generico con il più basso prezzo *ex factory*/ al pubblico concordato con l'AIFA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c

L'Azienda Ospedaliera potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto, al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" avrà inoltre

la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto la fornitura già svolta, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'Azienda Ospedaliera.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **- Articolo 19.- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni**

Il soggetto contraente non può opporre, *ex art. 1462 c.c.*, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti

#### **- Articolo 20.- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, la “Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della “Fornitura” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679.

La Ditta **BAXTER S.P.A.** presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

#### **- Articolo 21.- Domicilio del “Fornitore” e Comunicazioni**

Il “Fornitore”, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in VIA DEL SERAFICO, 89 00142 ROMA.

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): [baxterbids@pec.baxter.com](mailto:baxterbids@pec.baxter.com);
- ◆ altra posta elettronica: [italy\\_bidsoffice@baxter.com](mailto:italy_bidsoffice@baxter.com)  
[baxterbirds@pec.baxter.com](mailto:baxterbirds@pec.baxter.com);
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: in Via del Serafico, 89 00142 Roma

#### **- Articolo 22.- Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera**

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” è attualmente l'Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727.

È obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”.

#### **- Articolo 23.- Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti

autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

#### **- Articolo 24.- Rinvio al disciplinare e ad altre norme**

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara agli atti della Centrale Unica di Committenza Regionale, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni di gara.

#### **- Articolo 25.- Spese di contratto, registrazione e varie**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente ditta **BAXTER S.P.A.**

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dall'Azienda Ospedaliera, quale committente

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

#### **- Articolo 26.- Allegati al contratto**

Il presente contratto formato da n. 26 articoli occupa 37 (trentasette) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 2 (numero due) documenti allegati:

1. Cauzione definitiva, relativa alla fornitura di cui alla deliberazione n. 1462 del 25 novembre 2021, costituita complessivamente da n. 4 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "A" (\*).

2. Cauzione definitiva, relativa alla fornitura di cui alla deliberazione n. 1408 del 26 agosto 2022, composta complessivamente da n. 15 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B" (\*).

Palermo, li 15 settembre 2023

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Walter MESSINA- Firmato digitalmente

PER LA DITTA BAXTER S.P.A.

Dott. Mario GENTILESCHI - Firmato digitalmente



Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto

procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente

contratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli

Articolo 11 – (Revisione dei prezzi);

Articolo 14 (Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità)

Articolo 17 (Clausola risolutiva espressa *ex art. 1456 c.c.*)

Articolo 18 (Risoluzione e recesso del contratto);

Articolo 19 (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

Articolo 23 (Foro competente)

Palermo, lì 15 settembre 2023

PER LA DITTA BAXTER S.P.A.

Dott. Mario GENTILESCHI - Firmato digitalmente

(\*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio  
del Responsabile della U.O.C. Provveditorato